

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

Doc. XIX
n. 64

SENTENZA

DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (SECONDA SEZIONE) DELL'11 SETTEMBRE 2019, CAUSE RIUNITE C-612/17 E C-613/17, FEDERAZIONE ITALIANA GOLF CONTRO ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA E MINISTERO DELLE FINANZE E FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI CONTRO ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA. DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DALLA CORTE DEI CONTI

(Articolo 144-ter del Regolamento del Senato)

—————
Comunicata alla Presidenza il 2 ottobre 2019
—————

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

11 settembre 2019 ([1](#))

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 549/2013 – Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea – Allegato A, punto 20.15 – Controllo svolto da un Comitato olimpico nazionale su federazioni sportive nazionali costituite in forma di istituzioni senza scopo di lucro – Allegato A, punto 20.15, seconda frase – Nozione di “intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività” – Portata – Allegato A, punto 20.15, prima frase – Nozione di “capacità di determinare la politica generale o il programma” di un’istituzione senza scopo di lucro – Portata – Allegato A, punto 2.39, lettera d), punto 20.15, lettera d), e punto 20.309, lettera i), ultima frase – Presa in considerazione delle quote associative versate dagli aderenti all’istituzione senza scopo di lucro»

Nelle cause riunite C-612/17 e C-613/17,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte dei conti (Italia), con ordinanze del 13 settembre 2017, pervenute in cancelleria il 24 ottobre 2017, nei procedimenti

Federazione Italiana Golf (FIG)

contro

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT),

Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-612/17)

e

Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)

contro

Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT (C-613/17),

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, e C. Vajda (relatore), giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 febbraio 2019,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Federazione Italiana Golf (FIG), da P. Montone e M. Montone, avvocati;
- per la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), da G. Tobia, avvocato;
- per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. De Bellis e D. Del Gaizo, avvocati dello Stato;

– per la Commissione europea, da F. Moro e F. Simonetti, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 febbraio 2019,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU 2013, L 174, pag. 1).

2 Tali domande sono state presentate nell'ambito di due controversie fra, nella causa C-612/17, la Federazione Italiana Golf (in prosieguo: la «FIG»), da un lato, e l'Istituto Nazionale di Statistica (in prosieguo: l'«ISTAT») e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'altro, nonché, nella causa C-613/17, la Federazione Italiana Sport Equestri (in prosieguo: la «FISE»), da un lato, e l'ISTAT, dall'altro, relativamente all'inserimento della FIG e della FISE, per l'anno 2017, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni (in prosieguo: l'«elenco ISTAT 2016»).

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3 Il considerando 1 del regolamento n. 549/2013 è formulato come segue:

«La definizione delle politiche dell'Unione e il monitoraggio delle economie degli Stati membri e dell'unione economica e monetaria (UEM) richiedono informazioni comparabili, aggiornate e affidabili sulla struttura dell'economia e l'evoluzione della situazione economica di ogni Stato membro o regione».

4 Il considerando 3 di tale regolamento così recita:

«I cittadini dell'Unione hanno bisogno dei conti economici quale strumento fondamentale per analizzare la situazione economica di uno Stato membro o di una regione. Ai fini della comparabilità, tali conti dovrebbero essere elaborati sulla base di principi unici e non diversamente interpretabili. Le informazioni fornite dovrebbero essere quanto più possibile precise, complete e tempestive, al fine di garantire la massima trasparenza per tutti i settori».

5 L'allegato A, capitolo 1, a detto regolamento, che presenta l'architettura generale e i principi fondamentali del sistema europeo dei conti (in prosieguo: il «SEC 2010»), contiene i paragrafi (in prosieguo, anche: i «punti») 1.01, 1.19, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 e 1.57, che recitano come segue:

«1.01 Il [SEC 2010] è un sistema contabile, comparabile a livello internazionale, che descrive in maniera sistematica e dettagliata il complesso di una economia (ossia una regione, un paese o un gruppo di paesi), le sue componenti e le sue relazioni con altre economie.

(...)

1.19 Per l'[Unione] e i suoi Stati membri, i dati del SEC assolvono una importante funzione in sede di elaborazione e monitoraggio delle politiche sociali ed economiche.

I diversi impieghi del SEC sono illustrati dai seguenti esempi:

(...)

- b) definizione dei criteri relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi: misurazione del debito e del disavanzo pubblici;

(...)

1.34 I conti per settore sono creati attribuendo le unità ai settori, il che consente di presentare per settore le operazioni e i saldi contabili dei conti. Tale presentazione per settore mette in luce molte misurazioni importanti ai fini della politica economica e di bilancio. I principali settori sono quelli delle famiglie, delle amministrazioni pubbliche, delle società (finanziarie e non finanziarie), delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e del resto del mondo.

Una distinzione importante è quella tra beni e servizi destinabili alla vendita e beni e servizi non destinabili alla vendita. Una entità controllata dalle amministrazioni pubbliche, allorché si configuri come una società che produce per il mercato, è classificata nel settore delle società e non nel settore delle amministrazioni pubbliche. In tal caso il disavanzo e i debiti della società non rientrano nel disavanzo e nel debito delle amministrazioni pubbliche.

1.35 È importante definire chiari e solidi criteri per l'attribuzione delle entità ai settori.

Il settore pubblico comprende tutte le unità istituzionali residenti nell'economia che sono controllate dalle amministrazioni pubbliche. Il settore privato è costituito da tutte le altre unità residenti.

Nella tavola 1.1 sono delineati i criteri utilizzati per distinguere tra settore privato e settore pubblico, nonché, all'interno del settore pubblico, tra settore delle amministrazioni pubbliche e settore delle società pubbliche e, all'interno del settore privato, tra settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e settore delle società private.

Tavola 1.1

Criteri	Controllate dalle amministrazioni pubbliche (settore pubblico)	Controllate da privati (settore privato)
Produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita	Amministrazioni pubbliche	Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie
Produzione di beni e servizi destinabili alla vendita	Società pubbliche	Società private

1.36 Per controllo si intende la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale. Per una definizione più dettagliata di controllo si rinvia ai paragrafi da 2.35 a 2.39.

1.37 La distinzione tra beni e servizi destinabili alla vendita e non destinabili alla vendita e pertanto, per le entità del settore pubblico, la loro classificazione nel settore delle amministrazioni pubbliche o nel settore delle società sono determinate applicando la seguente regola:

Una attività è considerata attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita se i relativi beni e servizi sono scambiati alle seguenti condizioni:

- 1) i venditori agiscono per massimizzare i loro profitti sul lungo periodo e a tale scopo vendono beni e servizi liberamente sul mercato a chiunque sia disposto a pagare il prezzo richiesto;
- 2) gli acquirenti agiscono per raggiungere la massima utilità date le loro risorse limitate, acquistando i prodotti che meglio soddisfano le loro esigenze al prezzo offerto;
- 3) si ha un mercato effettivo allorché i venditori e i compratori hanno accesso al mercato e dispongono di informazioni su di esso. Un mercato effettivo può operare anche se tali condizioni non sono pienamente soddisfatte.

(...)

1.57 Le unità istituzionali sono entità economiche che possono essere proprietarie di beni e attività, possono assumere passività, nonché esercitare attività economiche e intervenire in operazioni con altre unità per conto proprio. Ai fini del sistema SEC 2010 le unità istituzionali si raggruppano in cinque settori istituzionali nazionali che si escludono reciprocamente:

- a) società non finanziarie;
- b) società finanziarie;
- c) amministrazioni pubbliche;
- d) famiglie;
- e) istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie.

I cinque settori costituiscono insieme il totale dell'economia nazionale. Ogni settore si suddivide inoltre in sottosettori. Il SEC 2010 prevede la compilazione di una serie completa di conti di flussi e di conti patrimoniali per ciascun settore e sottosettore, nonché per il totale dell'economia. Le unità non residenti possono interagire con questi cinque settori nazionali e sono indicate le interazioni tra questi settori e un sesto settore istituzionale: il settore del resto del mondo.

(...)).

6 Contenuto nel capitolo 2, intitolato «Unità e insiemi di unità», di tale allegato, il punto 2.12, il diagramma 2.1 nonché i punti 2.34, 2.39 e 2.130 sono formulati come segue:

«2.12 *Definizione:* un'unità istituzionale è un'entità economica caratterizzata da autonomia di decisione nell'esercizio della propria funzione principale. Un'unità residente costituisce un'unità istituzionale nel territorio economico in cui ha il suo centro di interesse economico prevalente se è dotata di autonomia decisionale e se dispone di una contabilità completa o è in grado di tenere una contabilità completa.

Per essere dotata di autonomia decisionale nell'esercizio della propria funzione principale un'entità deve:

- a) avere il diritto di possedere a pieno titolo beni e attività e [poter] trasferire la proprietà di beni e attività mediante operazioni effettuate con altre unità istituzionali;

- b) poter prendere decisioni economiche ed esercitare attività economiche di cui ha la responsabilità giuridica;
- c) poter assumere a proprio nome passività e altri obblighi o impegni e stipulare contratti; nonché
- d) poter tenere una contabilità completa, comprensiva tanto di documenti contabili nei quali è registrata la totalità delle operazioni effettuate nel corso del periodo contabile, quanto di un bilancio delle attività e delle passività.

(...)

Grafico 2.1 — L'attribuzione delle unità ai settori